Al Signor **TURCO Giovanni**
Via Enrico Fermi, 20
71013 – San Giovanni Rotondo (FG)

Concessione: n. __ /2016

- Richiedente: TURCO Giovanni, nato a San Giovanni Rotondo il 09.08.1961 ed ivi residente in via Enrico Fermi, 20 – codice fiscale: TRCGNN61M09H929T.
- Terreno in agro di San Marco in Lamis, golena in sinistra del torrente Candelaro, ricadente nel foglio 124, p.lla n. 5, di ha 10.46.85 (concedibili ha 1.80.00 circa), di proprietà del "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica".

Viste le istanze in data 25.02.2013 e 15.05.2014, acquisite al protocollo consortile, rispettivamente, ai nn. 3404 del 26.02.2013 e 8344 del 15.05.2014, con le quali il signor TURCO Giovanni, nato a San Giovanni Rotondo il 09.08.1961 ed ivi residente in via Enrico Fermi 20, ha chiesto in concessione il terreno riportato in oggetto, trasmettendo tutta la documentazione, così come prevista dal Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione del terreno di che trattasi, ad uso pascolo;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale, con nota prot. n. 0007450 del 16.04.2015, ha richiesto al Comune di San Marco in Lamis la pubblicazione del bando per la concessione del terreno in argomento;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze*. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%";*

Corso Roma, 2
71121 Foggia
Tel. 0881 785111 Fax 0881 774634
consorzio@bonificacapitanata.it www.consorzio.fg.it
Codice Fiscale 00345000715

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che;

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- che il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 62,94 (sessantadue,/94), giusta ricevuta di c.c.p. in data 19.11.2014;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € 64,69 (sessantaquattro/69);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Impianti Idraulici, Corsi d'acqua e Mezzi Meccanici, in data 06.04.2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia – Sezione Foreste - Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione – in data 09.06.2016, prot. A00_036/0012819, reso ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 4/2012;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. _____ del _____, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € 64,69 (sessantaquattro/69) effettuato in data _____ a mezzo di c.c.p. a favore del Consorzio Bonifica Capitanata - causale canone annuo concessione **n. __/2016**;

SI CONCEDE

al signor TURCO Giovanni, nato a San Giovanni Rotondo il 09.08.1961 ed ivi residente in via Enrico Fermi 20, l'utilizzo, ad uso pascolo, del terreno demaniale in agro di San Marco in Lamis, golena in sinistra del torrente Candelaro, ricadente nel foglio 124, p.lla n. 5, di ha 10.46.85 (di cui concessi ha 1.80.00 circa), di proprietà del "Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica".

Durata (art. 10 del Regolamento)
La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal _____2016 al _____, quindi, avrà termine il _____2019. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)
Il terreno concesso potrà essere utilizzato esclusivamente ad uso pascolo, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri – divieti (art. 27 del Regolamento)
La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente

rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.
Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nella zona lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, del terreno concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.
Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.
E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
  a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
  b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi, nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Candelaro all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano la golena e l'argine sinistro, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità dell'area oggetto di concessione;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. Del 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 m dal piede dell'argine sinistro e dal ciglio di sponda dell'alveo di magra del torrente Candelaro;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)
Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € 64,69 (sessantaquattro/69). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)
Il concessionario non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento
La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia, _____ 2016.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Giovanni Turco)